ENTE PARCO DELL'ETNA
Nicolosi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 30

ORIGINALE

OGGETTO: Distretto Taormina Etna Società Consortile a.r.l. ". Recesso Ente Parco dell'Etna

==========

L'anno duemiladiciotto , il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio del Parco, in seduta di seconda convocazione nelle persone dei sigg.:

Presenti :

1. Salvatore Gabriele Ragusa– Commissario Straordinario
2. Manitta Graziella – Delegato del Sindaco del Comune di Belpasso
3. De Luca Giuseppe- Sindaco del Comune di Maletto
4. Patanè Luca Alfio – Delegato del Sindaco del Comune di Milo
5. Pulvirenti Angelo – Sindaco del Comune di Nicolosi
6. Laudani Francesco – delegato del Sindaco del Comune di Pedara
7. Di Bella Roberto – Delegato del Sindaco del Comune di Ragalna
8. Pillera Alfio – Delegato del Sindaco del Comune di Randazzo
9. Nucifora Maria Gabriella – Delegata del Sindaco del Comune di Sant'Alfio

Assenti

1. Sindaco della Città Metropolitana di Catania
2. Commissione Straordinaria Comune di Trecastagni
3. Sibdaco del Comune di Adrano
4. Sindaco del Comune di Biancavilla
5. Sindaco del Comune di Bronte
6. Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia
7. Sindaco del Comune di Giarre
8. Sindaco del Comune di Linguaglossa
9. Sindaco del Comune di Mascali
10. Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo
11. Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia
12. Sindaco del Comune di Viagrande
13. Sindaco del Comune di Zafferana Etnea

Presenti n. 09
Assenti n. 13

Numero legale in seconda convocazione 1/3 dei componenti pari ad otto consiglieri presenti.

Espleta le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alfio Zappalà ,

E' Assente il Direttore reggente Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi

Scrutatori : Giuseppe De Luca- Di Bella Roberto Laudani Francesco

Sono presenti la Dott.ssa Maria Grazia Torrisi, dirigente U.O. n. 3, e l'Ing Giuseppe Di Paola , dirigente U.O. n. 5;

Il Commissario Straordinario introduce l'argomento precisando che il Comitato Esecutivo con propria deliberazione n, 46/2018 ha ritenuto di proporre al Consiglio l'adozione nei confronti della partecipazione dell'Ente Parco dell'Etna alla Società Distretto Taormina Etna della misura della alienazione della partecipazione con conseguente recesso dell'Ente Parco dell'Etna, in considerazione che la medesima Società è rientrata dallo stato di liquidazione che non aveva consentito in precedenza il recesso da parte dell'Ente.

Il Commissario Straordinario invita quindi a relazionare sull'argomento la Dott.ssa Torrisi, dirigente dei servizi finanziari.

La Dott.ssa Torrisi osserva che nel caso della partecipazione societaria in oggetto non si era proceduto alla alienazione della partecipazione in presenza di società già posta in Liquidazione;
Da visura Camerale acquisita, la società Distretto Taormina Etna non è più in stato di liquidazione ed è pertanto venuta a cessare la condizione oggettiva (Società in Liquidazione) che ostava all'esame della partecipazione societaria medesima con adozione delle misure di razionalizzazione necessarie e conseguente recesso dell'Ente Parco dell'Etna.

Il Commissario Straordinario , preso atto dell'assenza di interventi da parte Sig.ri Consiglieri, pone in votazione l'adozione nei confronti della partecipazione dell'Ente Parco dell'Etna alla Società Distretto Taormina Etna della misura della alienazione della partecipazione con conseguente recesso dell'Ente Parco dell'Etna.

La votazione, a scrutinio palese e con l'assistenza degli scrutatori, ha il seguente esito :

Presenti e votanti n. 9

Favorevoli n. 9

Contrari Nessuno

Astenuto Nessuno

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione del Commissario Straordinario e del dirigente dei servizi finanziari, sopra riportate,

Richiamata la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 46/2018 ad oggetto " Predisposizione atti di competenza del Consiglio del parco " Distretto Taormina Etna Società Consortile a.r.l. ". Recesso Ente Parco dell'Etna."

Premesso che questo Ente Parco dell'Etna è socio della società Consortile Distretto Taormina Etna;

Richiamato quanto previsto dall'art. 24 del d:lgs n. 175/2016 che richiede la valutazione delle partecipazioni sulla base di quanto disposto dagli articoli 4,5 e 20 , comma 2, del medesimo decreto.

Rilevato che l'art. 4 suddetto pone una regola di carattere generale ai commi 1 e 2 prevedendo alcune specifiche eccezioni e che , in particolare permette il mantenimento delle partecipazioni strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali purchè svolgano una delle attività di cui al comma secondo. I commi 5,6,7,8 prevedono delle eccezioni a quanto disposto dai commi precedenti stabilendo i casi in cui le partecipazioni societarie sono sempre ammesse.

Atteso che l'art. 20 comma secondo detta invece alcune condizioni che, se realizzate, impongono alla Pubblica Amministrazione di razionalizzare l'assetto delle proprie partecipazioni.

Osservato che mentre l'art. 4 non ammette deroghe diverse da quelle espressamente previste, i criteri dell'art. 20 non sono ne esaustivi ne tassativi. Di conseguenza se la società partecipata non soddisfa i requisiti dell'art. 4, va alienata la partecipazione. Se , invece, la partecipazione societaria rientra nell'art. 4 si deve comunque verificare anche quanto previsto dall'art. 20 comma secondo.

Atteso che nel caso in cui ricorra una delle ipotesi dell'art. 20 comma secondo la P.A. ha tre scelte :

Mantenere la partecipazione motivando adeguatamente la scelta;
Alienare la partecipazione;
Adottare una delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2;

Atteso che nel caso della partecipazione societaria in oggetto non si era proceduto alla alienazione della partecipazione in presenza di società già posta in Liquidazione;

Considerato che, come da visura Camerale acquisita, la società Distretto Taormina Etna non è più in stato di liquidazione ed essendo pertanto venuta a cessare la condizione oggettiva (Liquidazione) che ostava de facto all'esame della partecipazione societaria medesima con adozione delle misure di cui all'art. 20 sopracitato;

Ritenuto che nel caso specifico non si tratti di partecipazione a Società avente natura di " strumento strategico" di governante sul territorio, con natura strumentale rispetto al conseguimento delle finalità di questo Ente.

Richiamato l'esito della votazione per come sopra svoltesi

DELIBERA

1. Adottare nei confronti della partecipazione dell'Ente Parco dell'Etna alla Società Distretto Taormina Etna della misura della alienazione della partecipazione con conseguente recesso dell'Ente Parco dell'Etna;
2. Dare mandato alla Direzione ed agli uffici dell'Ente di comunicare tempestivamente l'avvenuto recesso dell'Ente Parco dell'Etna alla Società Distretto Taormina Etna.
3. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della l.r. 175/1995

==========

IL SEGRETARIO
Alfio Zappalà

Il Commissario Straordinario
Salvatore Gabriele Ragusa

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco il _____

e per giorni quindici .

Nel periodo suddetto non sono stati prodotti opposizioni o ricorsi.

Nicolosi, lì _____

Il Dirigente
A. Zappalà